

Inammissibile il ricorso per riassunzione depositato con modalità cartacea

Tribunale di Vasto, 28 ottobre 2016. Giudice Caterina Salusti.

Procedimento civile – Riassunzione – Deposito con modalità cartacea – Inammissibilità

Il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cartacea dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, c.p.c.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Motivi della decisione

In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione sollevata dalla (omissis) convenuta, in ordine all'inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato nelle forme cartacee.

Ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. n 179 del 2012 - obbligatorietà del deposito telematico - "Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti' parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma." Dovranno quindi, nel caso di specie, essere svolte due diverse considerazioni:

se il ricorso in riassunzione, successivo ad una pronuncia di incompetenza territoriale, sia un atto endoprocessuale da depositare esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12; quindi, quali siano le conseguenze giuridico-processuali in cui incorre la parte nell'ipotesi in cui abbia' depositato nella forma cartacea l'atto che avrebbe dovuto essere depositato telematicamente.

Secondo giurisprudenza sia di legittimità che di merito, il ricorso in riassunzione, di un procedimento già instaurato innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente, non introduce un nuovo e diverso e autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento, realizzando una perfetta traslatio iudicii: non a caso l'incompetenza territoriale è dichiarata con ordinanza: non a caso, ai sensi dell'art 50 c.p.c., all'esito della dichiarazione dell'incompetenza territoriale "il processo continua davanti al nuovo giudice": non a caso, in seguito alla riassunzione, restano ferme le preclusioni precedentemente maturate e che, di fronte al giudice individuato come competente, siano utilizzabili gli atti istruttori espletati da quello dichiaratosi incompetente. "In caso di riassunzione ex art 50 c.p.c. il processo continua davanti al giudice competente, sicchè, ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo d'inizio del processo è quello della notifica dell'atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente. (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 02/10/2015, n. 19773) ed ancora "Quando, a norma dell'art 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario" (Cass. civ. Sez. II Sent., 10/07/2008, n. 19030 conforme Cass. Civ. n. 7392/08).

In ragione delle argomentazioni espresse, deve essere dichiarato come il ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato nell'ambito del quale le parti risultano estere già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale, che deve essere depositato telematicamente.

Premesso quindi l'assunto secondo cui il deposito del ricorso in riassunzione debba avvenire telematicamente, deve essere accertato quali siano le conseguenze, dal punto di vista processuale, per la parte che abbia provveduto al deposito cartaceo dell'atto, come nel caso di specie. In assenza di una specifica previsione sanzionatoria, si dovrà accertare quale tipo di vizio affligga l'atto depositato in cancelleria con modalità diversa da quella "vincolata" dalla norma, che in tanto ha una sua ragione d'essere in quanto sia dotata di un significato prescrittivo effettivo.

Deve essere preliminarmente evidenziato come la questione non sia di natura formale, ma attiene alla --RqcqdmEa____2 natura e l'essenza dell'atto: infatti l'atto processuale che debba essere depositato telematicamente deve essere in primis redatto telematicamente e quindi depositato telematicamente, deducendosi come se redatto nella forma cartacea, l'atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma anche non passabile di considerazione sotto il profilo giuridico.

L'atto processuale cartaceo, infatti, non è sottoscritto con a digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria, che certifica il deposito dell'atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l'atto depositato telematicamente e i relativi allegati: per questi motivi, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo dal legislatore non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del diverso deposito telematico.

Ciò premesso, il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cartacea dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, c.p.c.

L'accoglimento della eccezione preliminare ha valore assorbente rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni di merito, la cui disamina deve dunque ritenersi superflua.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura, della complessità e della assoluta novità della questione trattata, della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale e dell'assenza di pronunce della Corte di Cassazione sulla specifica questione oggetto di causa, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ___ nel confronti della ___ così provvede:

1. rigetta il ricorso
2. compensa tra le parti le spese di giudizio.

Vasto 28 ottobre 2016

Il Giudice Caterina Salusti